

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Decreto ingiuntivo in materia rientrante tra quelle di competenza della sezione specializzata emesso da sezione ordinaria: quali conseguenze?

La ripartizione delle funzioni tra sezioni ordinarie e specializzate di un tribunale - non involgendo un errore nell'individuazione dell'ufficio giudiziario e, quindi, la necessità di una ricollocazione territoriale della controversia - non implica insorgenza di una questione di competenza, bensì di mera distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio, insuscettibile di dare adito al regolamento di competenza. Difatti, le Sezioni specializzate in materia di impresa costituiscono espressione dell'organizzazione interna dell'ufficio e non già un ufficio autonomo dotato di una propria competenza e, dunque, non sono qualificabili come giudici diversi. Pertanto, per quanto riguarda i giudizi di opposizione, deve escludersi la nullità del decreto ingiuntivo opposto perché emesso da una sezione ordinaria del Tribunale, come tale incompetente in materia rientrante tra quelle di competenza della sezione specializzata in materia di impresa istituita presso lo stesso Tribunale.

Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, sentenza del 30.5.2016, n. 10929

...omissis...

Con atto di citazione ritualmente notificato, la dddd proponendo opposizione avverso al decreto n. 222359/2013 depositato in data 21 ottobre 2013 con il quale l'intestato Tribunale le aveva ingiunto di pagare, in favore della odierna opposta, la complessiva somma di € 810.039,12 oltre accessori quale corrispettivo residuo previsto nel contratto intercorso tra le parti in data 24 aprile 2008

A fondamento della svolta domanda, l'opponente - eccepita preliminarmente la nullità del decreto ingiuntivo per non essere stato emesso dalla Sezione specializzata in materia di impresa - rappresentava l'infondatezza della pretesa creditoria vantata dalla controparte fondata esclusivamente sulle fatture e comportante impegni economici superiori a quelli previsti contrattualmente.

Sulla scorta di tali considerazioni, la dddddddd per la revoca del decreto ingiuntivo.

Si costituiva la ddd la quale concludeva per il rigetto dell'opposizione.

Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed istruita la causa esclusivamente mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, successivamente, all'udienza del 27 ottobre 2015 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio - trattandosi di causa ricompresa nell'art. 50-bis c.p.c. - con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche.

Motivi della decisione

L'opposizione proposta dalla dddd il decreto ssss dal Tribunale di Roma non è fondata e va, conseguentemente, rigettata per i motivi che si vanno ad esporre.

In primo luogo, l'opponente rileva la nullità del decreto ingiuntivo opposto per non essere stato emesso dalla Sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Roma.

Premesso che, per come non è neppure in contestazione tra le parti, la presente controversia ha ad oggetto un appalto pubblico rientrante nella competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa, ritiene il Tribunale, conformemente all'orientamento giurisprudenziale maggioritario confermato anche da altre decisioni di questa Sezione specializzata, che la ripartizione delle funzioni tra sezioni ordinarie e specializzate di un tribunale - non involgendo un errore nell'individuazione dell'ufficio giudiziario e, quindi, la necessità di una ricollocazione territoriale della controversia - non implica insorgenza di una questione di competenza, bensì di mera distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio, insuscettibile di dare adito al regolamento di competenza" (Cass. 23 maggio 2014, n. 11448; Cass., 22 novembre 2011, n. 24656; Cass., 23 settembre 2009, n. 20494, nonché nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano 28 luglio 2015, n. 9104; Trib. Milano 29 aprile 2015). Le Sezioni specializzate in materia di impresa costituiscono espressione dell'organizzazione interna dell'ufficio e non già un ufficio autonomo dotato di una propria competenza e, dunque, non sono qualificabili come giudici diversi.

Facendo applicazione dei suddetti principi per quanto riguarda i giudizi di opposizione, deve escludersi la nullità del decreto ingiuntivo opposto perché emesso da una sezione ordinaria del Tribunale, come tale incompetente in materia rientrante tra quelle di competenza della sezione specializzata in materia di impresa istituita presso lo stesso Tribunale (così Trib. Milano 28 luglio 2015).

Venendo ora all'esame nel merito della controversia, questo Collegio ritiene fondata la domanda di parte opposta (attrice in senso sostanziale) dovendosi a tal fine anche rimeditare le considerazioni espresse nell'ambito dell'ordinanza resa in data 28 ottobre

2014 con la quale è stata rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

Risulta documentalmente che, con contratto del 24 aprile 2008, l'Azienda sssssssssssaffidava alla dddddd quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con dd per la durata di cinque anni, il servizio di sterilizzazione di strumentario medico chirurgico. Il corrispettivo della fornitura quinquennale "presunto" veniva stabilito in € 19.876.600 iva compresa.

Ebbene, giova osservare che non vi è dubbio che i servizi oggetto della domanda monitoria siano stati effettivamente forniti dalla fffffs in favore dell'Azienda ffff. Depongono in tal senso le fatture depositate in atti e "convalidate" dal funzionario responsabile del procedimento dell'Azienda nonché l'estrema genericità delle allegazioni di parte opponente sul punto.

In realtà, l'Azienda ddds fonda la propria opposizione sulla base della considerazione che gli importi richiesti con il decreto ingiuntivo sarebbero ulteriori rispetto al limite "presunto" di € 19.876.600 iva compresa previsto contrattualmente ed autorizzato con la deliberazione 28 dicembre 2007.

Il rilievo è infondato.

In particolare, sul punto, giova osservare come - secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione in un noto intervento delle sezioni unite della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533) che ha risolto un contrasto in materia di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio (si vedano, a favore dell'orientamento poi ripreso dalle Sezioni Unite, Cassazione civile, sez. III, 23 maggio 2001, n. 7027; Cassazione civile, sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile, sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446) - in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento - salvo che si tratti di obbligazioni negative - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed uguale criterio di riparto deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite (detto orientamento ha trovato poi conferme in numerose pronunce successive, tra le quali, cfr., Cassazione civile, sez. lavoro, 9 febbraio 2004, n. 2387; Cassazione civile, sez. III, n. 28 gennaio 2002, n. 982; Cassazione civile, sez. II, 25 settembre 2002, n. 13925; Cassazione civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Cassazione civile, sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674).

Ebbene, accertato per quanto già evidenziato che le prestazioni oggetto della domanda monitoria siano state effettivamente fornite in favore dell'Azienda sulla base del contratto stipulato in data 24 aprile 2008, spetta al debitore provare di avere già integralmente provveduto a corrispondere l'intero prezzo pattuito (come, peraltro, dimostra il pagamento parziale di talune delle fatture oggi azionate con il ricorso monitorio).

Ciò posto, ad avviso del Collegio, parte opponente non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante non avendo prodotto alcuna documentazione attestante i pagamenti già eseguiti, ma solo un missiva del 2 dicembre 2013 peraltro interna agli uffici della ssssss con la quale si evidenziava che gli importi di cui alle fatture oggetto della presente controversia non erano stati liquidati in quanto eccedenti alla somma complessivamente autorizzata con Delib. n. 1621/DG del 28 febbraio 2007.

Appare però del tutto evidente l'insufficienza di tale documento ai fini della prova sopra indicata sia in quanto si tratta di un documento formato dalla stessa parte che

se ne avvale mai comunicato alla società opposta sia perché esso non fornisce una prova diretta dell'intervenuto pagamento di una somma pari all'importo presunto indicato contrattualmente. A ciò appare sufficiente aggiungerd in quanto l'opponente avrebbe potuto depositare in giudizio i mandati di pagamento utilizzati al fine di evidenziare tutti gli importi corrisposti ddd.A. in ragione del contratto del 24 aprile 2008.

Sotto altro profilo, l'opponente contesta l'esigibilità delle somme atteso il mancato rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 6 del contratto e dall'art. 32 del disciplinare che impongono la attestazione del corretto svolgimento delle procedure di smaltimento dei rifiuti nonché il mancato deposito della documentazione della correttezza contributiva dei versamenti previdenziali ed assicurativi. Sul punto, occorre evidenziare - oltre alla genericità della formulazione del motivo di opposizione - che le fatture azionate sono state, come già peraltro sopra indicato, convalidate dal responsabile del procedimento dell'Azienda con la conseguenza che può ritenersi che i suddetti controlli formali siano stati effettivamente eseguiti dagli organi a ciò preposti dell'opponente. Peraltro, parte opposta ha provato di avere affidato ad altra società (dddd l'attività di smaltimenti dei rifiuti producendo in giudizio le relative schede di effettuazione del servizio dalle quali risulta preso in carica per lo smaltimento rifiuti speciali provenienti dall'unità locale di via ddd operativa dell'Azienda oddds. Né, d'altra, parte risulta che, nel corso del tempo, l'Azienda ddaia mai contestato alcunché al riguardo. Quanto al Durc della impresa appaltatrice, secondo la normativa vigente, è la stazione appaltante a dovere acquisirlo d'ufficio. Pertanto, è irrilevante la contestazione in ordine alla mancata consegna di detta documentazione non sussistendo alcun obbligo sul punto a carico della appaltatrice.

Dalle precedenti considerazioni segue il rigetto dell'opposizione, proposta dalla Azienda ddd. avverso al decreto ingiuntivo ddds emesso dal Tribunale di Roma.

Parte opponente, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore della parte opposta, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014) essendo stata svolta l'ultima parte dell'attività defensionale successivamente all'entrata in vigore della nuova normativa.

pqm

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede: rigetta l'opposizione, proposta dalla Azienda eees avverso al decreto ingiuntivo dd emesso dal Tribunale di Roma; per effetto di quanto statuito al punto che precede, dichiara esecutivo il predetto decreto ingiuntivo; condanna l'opponente alla refusione, in favore di parte opposta, della spese legali del presente giudizio che liquida in complessivi € 23.000,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.

La Nuova Procedura Civile